



Decisione/1591/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5469/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5469/TFNSVE/2025-2026, 5469 - Ricorso proposto dalla società ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM (matricola 943366) contro la società SSD MARSALA1912 A RL (matricola 944303) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ACCARDO ROSARIO (matricola 6710587)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Preliminarmente deve rilevarsi che, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che la società ricorrente ha depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico, in aggiunta al ricorso, con la prova della avvenuta spedizione alla società resistente ed il documento di identità del legale rappresentante pro tempore, la Richiesta Addebito Contributo.

Non risulta però depositata in atti né la prova dell'avvenuta consegna del ricorso né l'attestazione premi rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Sul punto, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, nonché in forza delle disposizioni dettate dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non rappresenta un mero elemento di corredo probatorio, bensì un requisito formale e sostanziale di procedibilità e ammissibilità della domanda.

La mancata allegazione di detto documento ufficiale impedisce a questo Organo giudicante sia di verificare la sussistenza stessa del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, sia di procedere alla corretta e insindacabile quantificazione del relativo credito.

Tale omissione documentale non può essere supplita né dal semplice richiamo contenuto nel ricorso all' "importostabilito dalle normative vigenti", né da altra documentazione non ufficiale, gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova del titolo nei modi e nelle forme tassativamente previsti dall'ordinamento federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai